COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 15.4.2014
COM(2014) 223 final

2014/0125 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che definisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica islamica di Afghanistan all'OMC

RELAZIONE

I. INTRODUZIONE

I membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e l'Afghanistan sono giunti alla fase conclusiva dei negoziati sulle condizioni di adesione dell'Afghanistan all'organizzazione. Questo risultato è stato raggiunto dopo 10 anni di trattative, iniziati con la domanda di adesione all'OMC presentata dall'Afghanistan nel 2004. Tale domanda è stata esaminata in base agli orientamenti definiti dal Consiglio generale dell'OMC sull'adesione dei paesi meno sviluppati. Ora il TFEU richiede una decisione del Consiglio che approvi le condizioni di adesione dell'Afghanistan prima che l'UE possa formalmente sostenere l'ingresso di tale paese nell'OMC.

Una sintesi delle condizioni di adesione è esposta qui di seguito.

II. SINTESI DELLE CONDIZIONI DI ADESIONE DELL'AFGHANISTAN ALL'OMC PER SETTORE

Elenco degli impegni

Prodotti (generale)

Il dazio consolidato finale (DCF) medio nel programma di adesione dell'Afghanistan è del 15,1%.

Il DCF medio per i prodotti agricoli (29,6%) è superiore rispetto a quello rilevato per i prodotti industriali (8,8%). Anche i picchi tariffari sono più elevati nel settore agricolo (fino al 60-70% per alcuni prodotti agricoli rispetto a un valore massimo del 50% per i prodotti industriali).

L'Afghanistan applicherà i DCF a decorrere dalla data di adesione, salvo che per le importazioni di un numero limitato di prodotti informatici (quali circuiti elettronici, videocamere), le quali saranno totalmente liberalizzate entro il 2019.

Questi livelli medi delle tariffe sono molto ragionevoli, considerando lo status di paese meno sviluppato dell'Afghanistan nonché le sue dimensioni ridotte e la vulnerabilità della sua economia. La prassi seguita in passato dall'UE in relazione ai paesi meno sviluppati è stata quella di accettare come ragionevoli livelli tariffari più alti di questi per economie di dimensioni comparabili. In tale contesto il programma lascia non consolidate:

- 41 linee tariffarie su prodotti agricoli il cui commercio è considerato proibito in Afghanistan (suini e prodotti derivati, birra, vino e bevande spiritose); nonché
- 183 linee tariffarie di prodotti industriali, corrispondenti al 4,4% del numero di TL industriali presente nel programma (nel rispetto delle "Linee guida per i negoziati riguardo all'adesione di paesi meno sviluppati all'OMC", approvate recentemente e le quali permettono fino a un 5% di linee tariffarie industriali non consolidate).

Prodotti industriali

- Il DCF medio per i prodotti non agricoli è pari all' 8,8%.
- Le medie più elevate (30%) si osservano nel settore delle ceramiche e medie pari al 15-20% nel mobilio, nel vetro e nel settore tessile.
- Il DCF più basso (0%) è relativo ai prodotti nel campo delle tecnologie dell'informazione (ITA), cui si applicherà entro il 2019.

– I picchi tariffari più alti nel settore industriale raggiungono il 50% (veicoli per il trasporto di passeggeri), seguiti da picchi del 30% nel settore delle ceramiche e per diversi prodotti tessili.

– Le 183 linee tariffarie non consolidate sui beni industriali corrispondono a materie prime, tappeti, calzature e mobilio.

Prodotti agricoli

– Il DCF medio per i prodotti agricoli è del 29,6%.

– I picchi tariffari più elevati nel settore agricolo risultano pari al 70% per alcuni succhi di frutta e al 60% per un'ampia varietà di prodotti agricoli come carne d'agnello e carne bovina, ortaggi, frutta, frutta con guscio, pomodori, patate, tabacco e acque minerali.

– Le 41 linee tariffarie non consolidate sui prodotti agricoli riguardano prodotti il cui commercio è considerato proibito in Afghanistan (suini e prodotti derivati, birra, vino e bevande spiritose).

Dazi all'esportazione

L'Afghanistan si è impegnato a bloccare i dazi all'esportazione e a ridurne l'entità. Non introdurrà dazi all'esportazione su prodotti che non sono attualmente soggetti a tali dazi. Per quanto riguarda i dazi esistenti, i tassi massimi consolidati per materie prime critiche saranno ridotti entro i cinque anni successivi alla data di adesione.

Servizi

Considerato il suo status di paese meno sviluppato, l'elenco degli impegni specifici presi dall'Afghanistan nel settore dei servizi è soddisfacente. L'Afghanistan assumerà impegni in materia di accesso al mercato e di trattamento nazionale in rapporto ad una vasta gamma di settori del terziario, tra cui servizi professionali, servizi informatici e altri servizi alle imprese, servizi di comunicazione (servizi di corriere e telecomunicazioni), servizi nel settore delle costruzioni, della distribuzione, servizi di istruzione privata, servizi ambientali, servizi finanziari (assicurativi e bancari), servizi ospedalieri, servizi alberghieri e di ristorazione nonché trasporti (servizi di trasporto marittimo e aereo, così come servizi ausiliari).

Impegni contemplati nel protocollo

Nella fase multilaterale conclusiva del processo di adesione, i membri dell'OMC si sono collettivamente adoperati per garantire la compatibilità di fondo della legislazione e delle istituzioni commerciali dell'Afghanistan con le norme e gli accordi OMC, stabilendo disposizioni in tal senso nel protocollo di adesione e nella relazione del gruppo di lavoro.

È stato richiesto un periodo di transizione in diversi settori; quelli che rivestono un particolare interesse per l'UE sono indicati nel seguito.

Imposte interne sulle importazioni: le imposte attualmente applicate, una fissa e una sulle ricevute relative a transazioni, saranno conformi con la totalità degli obblighi imposti dall'OMC solamente nel 2020. Per quanto riguarda le rimanenti imposte interne e i diritti riscossi sui prodotti importati, si provvederà ad allinearli a quelli dei membri dell'OMC a partire dalla data di adesione.

Ostacoli tecnici agli scambi (TBT): l'Afghanistan attuerà integralmente l'accordo sugli ostacoli tecnici agli scambi entro il 1° gennaio 2016. Un piano d'azione figura nella relazione del gruppo di lavoro.

Misure sanitarie e fitosanitarie (SPS): l'Afghanistan beneficerà di un periodo di transizione che va fino al 1° gennaio 2018 per la piena attuazione dell'accordo SPS, conformemente a quanto stabilito in un piano d'azione incluso nella relazione del gruppo di lavoro.

Misure relative agli investimenti che incidono sugli scambi commerciali (TRIMS): la piena attuazione dell'accordo TRIMS sarà effettiva entro il 31 dicembre 2020, data in cui le prescrizioni sul contenuto locale dei prodotti che figurano nella legge sugli idrocarburi e in quella sull'attività mineraria andranno eliminate.

Diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPS): La piena attuazione dell'accordo TRIPS sarà effettiva entro il 1° gennaio 2016, come stabilito nel piano d'azione incluso nella relazione del gruppo di lavoro.

III. RACCOMANDAZIONE

Nel sottoporre all'approvazione del Consiglio le condizioni di adesione dell'Afghanistan all'OMC, la Commissione ritiene che tali condizioni costituiscano un insieme equilibrato e nel contempo ambizioso di impegni in materia di apertura del mercato, i quali comporteranno notevoli benefici sia per l'Afghanistan sia per i suoi partner commerciali membri dell'OMC.

2014/0125 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che definisce la posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione della Repubblica islamica di Afghanistan all'OMC

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 21 novembre 2004 il governo della Repubblica islamica di Afghanistan ha presentato una domanda di adesione all'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), a norma dell'articolo XII di tale accordo.

(2) Il 13 dicembre 2004 è stato istituito un gruppo di lavoro sull'adesione della Repubblica islamica di Afghanistan, con l'incarico di concordare condizioni di adesione accettabili per la Repubblica islamica di Afghanistan e per tutti i membri dell'OMC.

(3) La Commissione ha negoziato a nome dell'Unione un'ampia serie di impegni di apertura del mercato da parte della Repubblica islamica di Afghanistan, che soddisfa le richieste dell'Unione.

(4) Tali impegni figurano ora nel protocollo di adesione della Repubblica islamica di Afghanistan all'OMC.

(5) L'adesione all'OMC dovrebbe dare un contributo positivo e durevole al processo di riforma economica e di sviluppo sostenibile avviato dalla Repubblica islamica di Afghanistan.

(6) È quindi opportuno approvare il protocollo di adesione.

(7) L'articolo XII dell'accordo che istituisce l'OMC dispone che le condizioni di adesione debbano essere concordate tra il membro aderente e l'OMC, e approvate per l'OMC, dalla conferenza ministeriale dell'OMC. L'articolo IV, paragrafo 2, dell'accordo che istituisce l'OMC stabilisce che negli intervalli tra una riunione e l'altra della Conferenza dei ministri le sue funzioni siano esercitate dal Consiglio generale.

(8) Occorre pertanto definire la posizione che l'Unione deve adottare in seno al Consiglio generale dell'OMC in merito all'adesione della Repubblica islamica di Afghanistan all'OMC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che l'Unione europea assumerà in seno al Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale per il commercio in merito all'adesione della Repubblica islamica di Afghanistan all'OMC è favorevole all'adesione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente